TI_GERICHTE 9.2018.166 vom 20. November 2018

TI Tribunale d'appello, 2018-11-20, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_9.2018.166

FR: TI_GERICHTE 9.2018.166 du 20 novembre 2018

IT: TI_GERICHTE 9.2018.166 del 20 novembre 2018

Regeste

Condizioni per l'accollo all'ente pubblico invece che all'interessato della remunerazione e delle spese dovute al curatore; lacuna legale; indigenza ai sensi del diritto di protezione; patrimonio minimo intangibile

Erwägungen

E. 4

La curatela rappresenta, come visto, una misura sociale che si prefigge di salvaguardare il benessere della persona bisognosa di aiuto e di assicurarne la protezione (art. 388 CC), pur limitando il suo diritto all'autodeterminazione, espressione fondamentale della sua dignità: occorre dunque cercare costantemente l'equilibrio tra bisogno di assistenza e salvaguardia della libertà (Messaggio concernente la modifica del CC, protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione del 28 giugno 2006, FF 2006 pag. 6391 e segg.; vedi in particolare pag. 6431). Alla luce di tali premesse, nell'ambito della già menzionata giurisprudenza (se ntenza CDP del 13 settembre 2018, inc. 9.2016.223, consid. 5; sentenze CDP 15 novembre 2018, inc. 9.2018.133 consid. 4 e inc. 9.2018.152 consid. 4 e seg.) questo giudice è arrivato alla conclusione che l'applicazione del criterio d'indigenza sviluppato nel diritto dell'esecuzione e del fallimento nell'ambito del diritto di protezione condurrebbe a dei risultati troppo restrittivi. Invero, mettere a carico dell'interessato i costi di una misura che limita il suo diritto all'autodeterminazione per lasciarlo in una situazione economica limitata a quella del minimo esistenziale LEF (che fa riferimento unicamente ai beni necessari a coprire i bisogno essenziali della persona) appare in contraddizione con gli scopi stessi della misura di protezione. Diversamente, sia la definizione del criterio dell'indigenza sviluppata in relazione alle norme sull'assistenza giudiziaria che quella in uso nella legislazione sull'assistenza sociale, più ampie, appaiono maggiormente indicate al contesto del diritto della protezione. Come visto, le legislazioni di cinque Cantoni vi fanno esplicito rinvio per determinare l'incapacità di sopportare i costi della curatela. A mente di questo giudice e come attuato dalla maggior parte degli altri Cantoni, si giustifica di fissare dei valori soglia al di sotto dei quali la remunerazione del curatore dovrà essere presa a carico dell'ente pubblico (sentenza CDP del 13 settembre 2018, inc. 9.2016.223, consid. 5; sentenze CDP 15 novembre 2018, inc. 9.2018.133 consid. 4 e inc. 9.2018.152 consid. 4). Tali importi dovranno essere ispirati, da un lato, alle cifre stabilite nelle altre legislazioni cantonali e, dall'altro lato, alle franchigie di patrimonio previste dalle direttive della COSAS nell'ambito dell'intervento sociale. Appare pertanto adeguato prevedere, per il Ticino, un minimo intangibile ("riserva di soccorso") dell'importo di fr. 5'000.– per persona sola, fr. 10'000.– per coppia (sposata o in unione domestica registrata, non in regime di separazione dei beni; v. COPMA, Droit de la protection de l'adulte, Guide Pratique, 2012, n. 7.13 pag. 200; Affolter , in: BSK Erwachsenenschutz, 2012, ad 405 CC n. 21-23) e fr.

2'500.– per ogni figlio minorenne al cui mantenimento provvede, limitata ad un massimo di fr. 12'500.– per nucleo familiare. Qualora la situazione patrimoniale dell'interessato, attestata dal rendiconto presentato dal curatore all'Autorità regionale di protezione (cfr. art. 16 cpv. 3 ROPMA) dia atto di una sostanza netta inferiore a tali importi, la sua remunerazione dovrà essere presa a carico dall'ente pubblico (ovvero, in Ticino, dal Comune di domicilio). I costi della curatela potranno dunque essere sopportati dall'interessato solo nella misura in cui non intaccano le soglie definite sopra (sentenza CDP del 13 settembre 2018, inc. 9.2016.223, consid. 5). Tale soluzione consente di tenere conto degli scopi perseguiti dal diritto di protezione, permette al curatelato di conservare degli averi che gli permettono di far fronte a una spesa imprevista e agevola il compito delle Autorità regionali di protezione che applicano dei limiti chiari e si vedono offrire nel rendiconto finanziario i dati per il calcolo della sostanza netta. Inoltre, tale metodo permette di adottare un sistema unitario, applicabile a tutto il Ticino nonostante l'assenza di una normativa cantonale ad hoc , e pone fine alle disparità sinora riscontrate.

E. 5

Tornando alla fattispecie in esame, dalla decisione impugnata emerge che al 31 dicembre 2017 la sostanza netta di RE 1 era ancora nelle cifre nere, nonostante la perdita di esercizio di ca. fr. 4'300.–, e ammontava a fr. 9'241.39. Tale importo si situa al di sopra della soglia di fr. 5'000.– stabilita quale minimo intangibile nella giurisprudenza citata, e non viene intaccato dal pagamento di tali costi. Di conseguenza, la decisione dell'Autorità di protezione di mettere a carico dell'interessato – e non del Comune di domicilio – mercede e spese della curatrice appare corretta e deve essere confermata in questa sede. Analogamente a tali costi, anche la tassa di giudizio esposta dall'Autorità di protezione può dunque essere messa a carico di RE 1.

E. 6

Vista la particolarità della fattispecie si prescinde, in via eccezionale, dal prelievo di oneri processuali.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.